



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000041
DATA: 04/03/2021 11:32
OGGETTO: Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza. Aggiornamento

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Rossi Andrea in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Neri Andrea - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Donattini Maria Teresa - Direttore Amministrativo

Su proposta di Sabrina Fiorentini - UO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI LEGALI che esprime
parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [07-05]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI LEGALI
- UO PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000041_2021_delibera_firmata.pdf	Donattini Maria Teresa; Fiorentini Sabrina; Neri Andrea; Rossi Andrea	3AA10D8D71A20FE2BB273A01B941940B ABC455AA68C0CCD103D34AC2316B324A
DELI0000041_2021_Allegato1.pdf		88D03B4AFF9A0A7693C7104A53E8ADCE 11B5B3B016572F43236CD6B799C970BC



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza. Aggiornamento

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (, “GDPR”), applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018;

- il D Lgs n.101 del 10 agosto 2018 che ha introdotto disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR, novellando il c.d. Codice della privacy di cui al Decreto Legislativo n.196/2003;

- il Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati Personali dell’ 08 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;

- richiamati inoltre i provvedimenti aziendali assunti dopo l’entrata in vigore della normativa sopra richiamata e in particolare:

- la delibera n. 275 del 21.12.2018 (ad oggetto “Regolamento (UE) 2016/679. Definizione dell’organigramma aziendale :Referenti privacy (e relative funzioni), soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e Gruppo aziendale privacy. Approvazione istruzioni operative generali”)

- la deliberazione n.285 del 31.12.2019 (ad oggetto “Linee guida per l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196”) nonché gli atti dalla medesima elencati;

Dato atto che con delibera n. 79 del 18.6.2009 è stato approvato il Disciplinare aziendale in materia di videosorveglianza;

- riconosciuta la necessità di aggiornare il Disciplinare alla luce della normativa sopra richiamata e dei diversi assetti aziendali descritti negli atti citati, nel testo allegato al presente provvedimento;

- visto il parere favorevole espresso dal Responsabile Protezione Dati, in atti al prot. 27653 del 2.10.2020;

- preso e dato atto che il Disciplinare aziendale aggiornato, allegato al presente provvedimento unitamente alla mappatura degli impianti, è stato oggetto di Accordo sottoscritto ai sensi dell’art.4 L. 300/1970, agli atti dell’Ufficio relazioni Sindacali, con le organizzazioni sindacali Area Comparto (a seguito dell’incontro tenutosi il 26.11.2020 durante il quale è stata recepita la modifica all’art. 9, comma 8) e successivamente



con le Organizzazioni sindacali delle Aree dirigenziali (a seguito degli incontri svolti il 26 gennaio e 15 febbraio 2021);

- precisato che i modelli delle informative sul trattamento dei dati personali e della cartellonistica sono già stati aggiornati ed approvati con nota prot. 40575 del 24.12.2019;


- dato atto inoltre che il Direttore dell'u.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche è individuato come Referente privacy del trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza in considerazione delle specifiche competenze tecniche connesse al ruolo e che allo stesso competono gli adempimenti dettagliatamente descritti nel Disciplinare allegato;

Delibera

1. di approvare, in relazione a quanto precisato in premessa, l'aggiornamento del Disciplinare Tecnico in materia di videosorveglianza nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il sistema di videosorveglianza attuale nei presidi dell'Azienda è descritto nella mappatura allegata all'Accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 4 L. 300/1970 con le organizzazioni sindacali Area Comparto e Aree Dirigenziali (e nelle schede tecniche agli atti dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche) e che le eventuali future modifiche saranno trattate ai sensi del Disciplinare Tecnico (in particolare art.9);

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. 9/2018.



Sommario


Premessa e ambito di applicazione.....	1
Art. 1 Scopo e limiti.....	2
Art. 2 Principi generali.....	2
Art. 3 Trattamento dati. Soggetti preposti.....	2
Art. 4 Misure di sicurezza.....	3
Art. 5 Conservazione dei dati.....	4
Art. 6 Comunicazione e diffusione.....	4
Art. 7 Consultazione dei dati registrati.....	4
Art. 8 Ospedali e luoghi di cura.....	4
Art. 9 Impianti ed installazione.....	5
Art. 10 Informazioni sul trattamento dei dati personali.....	5
Art. 11 Diritti dell'interessato.....	6
Art. 12 Rinvio.....	6
Allegato 1.....	7

Premessa e ambito di applicazione

Il Presente Disciplinare Tecnico regola il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso le strutture dell'Azienda USL di Imola; costituisce aggiornamento del Disciplinare tecnico approvato con deliberazione 79 del 18.6.2009, per il necessario adeguamento alle nuove disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Disciplinare le seguenti attività:

- videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone limitate;
- videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale, di aree o zone limitate.



Art. 1 Scopo e limiti

1. L'Azienda tratta dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza esclusivamente per lo svolgimento di proprie funzioni istituzionali e precisamente per:
 - Garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che a vario titolo accedono alle strutture aziendali;
 - Garantire la protezione dei dati personali e dei sistemi informativi;
 - Finalità di cura (videocontrollo per monitoraggio pazienti)
 - Sorveglianza dei fenomeni ambientali che minano la sicurezza generale (es. incendi)E' ammesso l'impiego di sistemi di videosorveglianza come misura complementare al miglioramento della sicurezza all'interno o all'esterno degli edifici dell'Azienda o allo scopo di agevolare la medesima nell'esercizio del diritto di difesa in ipotesi di responsabilità civili, penali, disciplinari e patrimoniali;
2. E' quindi esclusa l'attivazione di sistemi di videosorveglianza per finalità diverse da quelle indicate al comma 1.
3. In particolare l'attività di videosorveglianza non può costituire una forma di controllo a distanza dei lavoratori, in conformità al divieto di cui all'art. 4, comma 1, L. 300/70. A tal fine:
 - non è ammessa l'installazione di apparecchiature di videocontrollo o di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (es. spogliatoi, spazi ricreativi);
 - non devono essere effettuate riprese allo scopo di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (es. orientando la telecamera sul marcatempo).
4. I dati raccolti per le finalità sopra indicate non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori, salvo le esigenze di polizia o giustizia.

Art. 2 Principi generali

1. L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento trova la sua base giuridica nell'art.6, par.1, lett. f) del Regolamento (UE).
2. Gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo se strettamente funzionali e necessari per la realizzazione delle finalità di cui all'art.1 comma 1, valutata la non sufficienza o la non attuabilità di altre soluzioni/misure alternative.
3. Il trattamento deve essere limitato ai soli dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1, comma1, registrando/rilevando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando non necessarie - immagini dettagliate o ingrandite e stabilendo, in modo conseguente, la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.

Art. 3 Trattamento dati. Soggetti preposti

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza è l'Azienda USL di Imola nella persona del suo legale rappresentante.
2. Il trattamento dei dati personali mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza è consentito esclusivamente al personale designato dal Titolare quale Referente privacy ed ai soggetti autorizzati al trattamento come previsto ai commi successivi ed in conformità alla delibera di organigramma aziendale n. 275 del 21.12.2018, nonché ad eventuali Responsabili nominati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
3. Referente Privacy del trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza è individuato nel Direttore dell'Unità Operativa Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, che svolge altresì un ruolo di coordinamento e gestione, come più avanti descritto.

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

4. Sono altresì referenti privacy i Direttori delle Unità Operative dove sono installati gli impianti e presenti i monitor (con abilitazione alla visione dei referenti stessi e dei soggetti autorizzati addetti a tali UU.OO).
5. E' compito del Referente privacy di cui al comma 3 (Direttore U.O Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche) designare i soggetti autorizzati al trattamento e definire profili di abilitazione rispetto ai trattamenti ed alle operazioni consentite, d'intesa con il Direttore/Responsabile a cui detto personale afferisce gerarchicamente.
6. Con riferimento ai casi di cui al comma 4, in mancanza della designazione dei soggetti autorizzati, si intendono autorizzati al trattamento tutti gli operatori sanitari formalmente assegnati all'U.O. a cui fa capo il trattamento secondo il criterio di cui al comma 4. I referenti di cui ai commi 3 e 4 sono comunque tenuti a circoscrivere la nomina generale se, in relazione alla natura dei dati ed al rapporto di strumentalità tra dati e mansioni dei singoli dipendenti, detta nomina risulti non giustificata.
7. In caso di affidamento a terzi di prestazioni (es. manutenzione impianti), gli atti contrattuali devono prevedere la nomina dell'organismo terzo quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR ed il vincolo al rispetto delle istruzioni operative impartite dall'Azienda, specie per gli aspetti relativi alla sicurezza del trattamento.
8. Il Responsabile è inoltre tenuto a nominare le persone incaricate dando comunicazione dei relativi nominativi (e di ogni variazione) al Direttore dell'U.O. Patrimonio e T. I.

Art. 4 Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza, per il tempo di tenuta previsto dall'art.5, sono protetti con adeguate misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento.
2. I profili di accesso dei soggetti autorizzati devono essere configurati in funzione delle operazioni di trattamento concesse ai singoli referenti privacy di cui all'art. 3 comma 4 o ai soggetti autorizzati in relazione alle specifiche competenze/mansioni di ciascuno; tutti devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti di ciascuno, solo le operazioni di competenza (es. solo consultazione delle immagini in tempo reale, oppure registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo di visuale, modificare lo zoom, ecc.).
3. Le gestione di cui al comma 2 fa capo al Direttore dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche; in caso di registrazione e conservazione (nei limiti più avanti definiti) delle immagini, deve essere particolarmente limitata la possibilità della visione non sincrona delle stesse, come anche delle ulteriori operazioni di trattamento sulle stesse (quali la duplicazione o cancellazione).
4. In caso di interventi di manutenzione l'accesso alle immagini è consentito ai soggetti preposti solo se indispensabile al fine di effettuare verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti autorizzati dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
5. Come previsto all'art. 2, le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo le immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabile, immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.
6. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in appositi locali non accessibili a personale estraneo all'Azienda, al fine di impedire l'accesso ai dati a personale non autorizzato; in ogni caso la collocazione dei monitor deve essere tale da consentire la visione delle immagini solo ai soggetti autorizzati.
7. Gli apparati di ripresa digitali connessi a rete informatiche sono protetti contro i rischi di accesso abusivo a sistema informatico.

8. La trasmissione tramite la rete aziendale di immagini riprese da apparati di videosorveglianza è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza (protocollo RTSP o altro similare).

Art. 5 Conservazione dei dati

1. Nel caso di registrazione (e non semplice rilevazione) delle immagini attraverso sistemi di videosorveglianza, valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo e considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di uffici e strutture, il periodo di conservazione delle immagini stesse **è fissato in 72 ore dalla registrazione.**
2. Tale limite del periodo di conservazione può essere superato solo in caso di richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria per indagini in corso, nonché in via eccezionale, a fronte di un fatto illecito già accaduto. I supporti (CD, DVD, USB o altro) contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri, protetti dall'accesso di persone estranee.
3. I sistemi sono programmati in modo da operare, al momento prestabilito, la cancellazione automatica da ogni supporto, anche tramite sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili/recuperabili i dati cancellati. L'attività è in capo al Direttore dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche.
4. Se il sistema registra data e ora della ripresa, viene garantita l'esattezza delle indicazioni.

Art. 6 Comunicazione e diffusione

1. I dati raccolti non possono essere comunicati a terzi, salvo il caso di specifiche richieste dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tal caso l'accesso è autorizzato dal Referente Privacy – Direttore U.O. Patrimonio e T.I..
2. E' vietata la diffusione dei dati.

Art. 7 Consultazione dei dati registrati

1. La consultazione dei dati registrati può essere effettuata – **dal Referente di cui all'art. 3 comma 3 e dai soggetti dal medesimo all'uopo autorizzati** - soltanto nei seguenti casi:
 - per esigenze di manutenzione degli impianti;
 - per assistenza alla competente Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria (art.7);
 - nel caso di visite ispettive da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - in caso di segnalazione di evento che ricada nelle finalità per le quali il sistema è stato impiantato;
 - per il riscontro ad una istanza di esercizio di accesso dell'interessato ai propri dati personali.

Art. 8 Ospedali e luoghi di cura

1. L'eventuale controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (es. U.O. Rianimazione), in considerazione della natura sensibile dei dati che possono essere raccolti, deve limitarsi ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per garantire la riservatezza e la dignità dei pazienti.
2. Fermo restando che l'accesso alle immagini è consentito solo ai soggetti autorizzati e che deve essere garantita la non visibilità da parte di terzi, può essere consentito l'accesso alle riprese video da parte di familiari di pazienti ricoverati in reparti non visitabili (es. rianimazione)

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

avendo cura che, con adeguati accorgimenti tecnici, sia possibile la visione dell'immagine del solo congiunto.

3. I monitor riservati al controllo dei pazienti, installati quando indispensabili per specifiche finalità di cura e tutela della salute dei pazienti, devono essere posizionati in ambienti separati non accessibili dal pubblico.
4. In ogni caso, le riprese effettuate in ambienti sanitari, aventi finalità di monitoraggio ai fini assistenziali, non sono oggetto di registrazione.

Art. 9 Impianti ed installazione

1. L'installazione, modifica o sostituzione degli impianti di videosorveglianza è attività svolta dal Direttore dell'U.O. Patrimonio e tecnologie impiantistiche, quale Referente privacy in materia (art. 3, comma 1), di concerto con la Direzione aziendale.
2. Tale attività è svolta per iniziativa del Direttore di cui al comma precedente, d'intesa con la Direzione aziendale o su impulso di un altro Referente privacy (delibera di organigramma n. 275 del 21.12.2018).
3. In tale ultimo caso, l'eventuale richiesta di installazione/modifica/sostituzione di impianti deve essere firmata dal Referente privacy e indirizzata al Direttore dell'U.O. patrimonio e Tecnologie Impiantistiche che effettua le valutazioni di competenza, di conformità rispetto alla disciplina in materia.
4. In casi dubbi o complessi, il Direttore dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche può altresì chiedere parere ai Coordinatori del Gruppo aziendale privacy.
5. L'installazione/modifica/sostituzione di un impianto di videosorveglianza deve essere accompagnata dalla scheda tecnica **allegato 2**.
6. Tale scheda è compilata dai Referenti Privacy (individuati secondo i criteri di cui all'art.3).
7. La scheda tecnica assicura la coerenza dell'impianto (e del relativo trattamento) rispetto alla presente regolamentazione. E' vietata l'installazione di impianti privi dei requisiti prescritti e non conformi alle disposizioni vigenti.
8. Le schede tecniche sono conservate in originale agli atti dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie impiantistiche, che ne cura la trasmissione in copia:
 - al gruppo aziendale privacy
 - all'Ufficio relazioni Sindacali, per l'inoltro alle Organizzazioni Sindacali finalizzato all'integrazione/modifica dell'accordo in essere.Il Direttore dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche aggiorna annualmente le planimetrie dei luoghi presso i quali sono installati sistemi di videosorveglianza e la documentazione relativa ai requisiti tecnici delle apparecchiature dei sistemi di videosorveglianza.
9. Anche in caso di rimozione di impianti è a cura del Direttore U.O. Patrimonio e T. I. l'inoltro al gruppo privacy ed all'Ufficio Relazioni Sindacali per le finalità sopra esposte.

Art. 10 Informazioni sul trattamento dei dati personali

1. Gli interessati devono sempre essere informati –tramite appositi cartelli informativi- che stanno per accedere in una zona video sorvegliata. A tal fine, negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza, l'Azienda USL installa, in posizione chiaramente visibile, prima del raggio di azione della telecamera, appositi cartelli contenenti l'informativa semplificata conforme al modello stabilito dal garante per la protezione dei dati personali (vedi allegati). Gli stessi dovranno indicare se le immagini non sono registrate (rilevazione), oppure se sono registrate (registrazione).
2. L'Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati, nel sito internet aziendale, l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. E' compito del Referente privacy –Direttore dell'U.O. Patrimonio e T.I. verificare che l'informativa semplificata:
 - sia presente

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

- sia collocata prima del raggio d'azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - abbia un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale;
 - presenti un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate e comunque sia conforme ai modelli approvati dall'Azienda.
4. I referenti privacy di cui all'art. 3 comma 4, qualora verificano la mancanza dell'informativa semplificata sono tenuti a fare tempestiva segnalazione al Referente di cui al comma 1 per gli adempimenti di competenza.

Art. 11 Diritti dell'interessato

1. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt.12-22 del Regolamento (UE) 2016/679. Resta inteso che non è concretamente esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica, integrazione di cui all'art.16 del Regolamento, in considerazione della natura dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale)
2. Per quanto riguarda procedura e modalità di esercizio dei diritti si rinvia alla delibera n. 251 del 20.11.2019. In particolare, l'istanza di accesso ai propri dati personali è gestita dal Responsabile Protezione Dati con il supporto tecnico del Direttore dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche che avrà cura anche di accertare l'effettiva esistenza dell'immagine e l'identità del richiedente tramite esibizione/allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.
3. Nel caso di richiesta di immagini registrate in cui compaiono soggetti terzi, deve essere utilizzato apposito programma oscuratore
4. Il Direttore dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche (Referente privacy) conserva agli atti tutte le richieste di accesso ai dati e le relative autorizzazioni.

Art. 12 Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa vigente e, in particolare al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché al provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8.4.2010.

Allegato 1

SCHEDA TECNICA

(per congruità dell'impianto rispetto alle disposizioni normative e aziendali)

Impianto e/o Videocamera/Telecamera n. _____

Presso _____

1. Scopo

L'impianto ha finalità di

- Protezione / sicurezza patrimonio aziendale
- Protezione / sicurezza persone (_____)
- Entrambe le finalità

2. L'impianto controlla le seguenti aree _____
in quanto strettamente necessarie rispetto alle finalità, valutata la non utilizzabilità/non
sufficienza di altre soluzioni.

3. L'impianto

- rileva le immagini (senza registrazione)
- registra le immagini

4. Sono soggetti autorizzati al trattamento

- tutti gli operatori dell'Unità Operativa _____

5. E' stato nominato un responsabile del trattamento

- no
- si _____

Estremi dell'atto di nomina _____

6. Sono _____ state _____ esposte _____ le _____ informative
presso _____ conformi ai modelli
approvati dall'Azienda in sede di disciplina della videosorveglianza.

7. Il monitor è collocato presso _____ non
è visionabile da soggetti terzi non autorizzati.

8. Data di attivazione dell'impianto ___/___/____

data _____

Il Responsabile/Direttore U.O. _____
(anche quale Referente Privacy)

Il Direttore UO P.T.I. _____
(Referente Privacy)

(a cura UOPTI)

La presente scheda, conservata in originale agli atti di questo ufficio) è trasmessa n copia a

- Gruppo aziendale privacy

- Ufficio relazioni sindacali